

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA**

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Gianpiero D'Alia

Consigliere (relatore)

Carlo Efisio Marré Brunenghi

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZAnel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 23990** del registro di Segreteria,

promosso

da**PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LA SEZIONE****GIURISDIZIONALE PER LA CALABRIA**, domiciliata in Catanzaro, Via Ed-mondo Buccarelli n. 28, PEC: calabria.procura@corteconticert.it;**- attore -****nei confronti**di **OMISSIS OMISSIS**(cod. fisc.:*omissis*), nato a *omissis* il *omissis* e residentea *omissis* in viale *omissis*;**- convenuto contumace -**

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Dichiarata la contumacia del convenuto e letta, nella pubblica udienza del

14 gennaio 2025, la relazione del giudice relatore, Cons. Gianpiero D'Alia,

udito il Pubblico Ministero, nella persona del S.P.G. dott.ssa Maria Gabriella

Dodaro, che ha concluso come da verbale di udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione, depositato il 6 giugno 2024, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio l'ing. *Omissis Omissis*, chiedendone la condanna al risarcimento del danno, in favore del Comune di *Omissis*, per il complessivo importo di euro 4.917,09, cui devono aggiungersi la rivalutazione monetaria e, dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, gli interessi legali oltre alle spese di giustizia.

2. L'azione di responsabilità muove dalla denuncia di danno del 18 dicembre 2028, inviata a mezzo p.e.c. dal Comune di *Omissis* alla Procura regionale, avente ad oggetto "*riconoscimento debito fuori bilancio di € 24.154,87 a favore della Omissis*".

3. Secondo la ricostruzione attorea, il convenuto, nella qualità di Responsabile del Settore Tecnico comunale, avrebbe arrecato un danno patrimoniale all'ente locale per l'omesso pagamento nei confronti dell'impresa "*Omissis*." delle somme dovute per lo svolgimento, in regime di proroga tacita, del servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata e smaltimento di rifiuti solidi urbani, e di altri servizi accessori, pari ad euro 17.488,89, malgrado la disponibilità nel bilancio comunale, relativo agli esercizi finanziari 2015 e 2016, della somma dovuta. Secondo il P.M., tale condotta omissiva del convenuto avrebbe, infatti, costretto il consiglio comunale di *Omissis* a concludere una transazione con l'impresa creditrice, per la definizione della procedura esecutiva avviata a seguito della emissione del decreto ingiuntivo n. 325/2017, con il quale è stato intimato all'ente locale non solo il pagamento della sorte capitale ma anche degli interessi moratori e delle spese legali per

l'importo ulteriore di euro 4.917,09, costituente danno erariale. Infatti, con la deliberazione n. 27 del 16 novembre 2018, proposta dal medesimo convenuto quale Responsabile del settore tecnico dell'ente locale, il comune ha approvato lo schema di atto transattivo di riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di euro 24.154,87, corrispondente alla somma precettata di euro 22.405,98 e alla somma di euro 1.748,89 relativa all'IVA. Il Procuratore regionale ha, quindi, precisato che la seconda *tranche* di pagamento relativa agli interessi moratori e alle spese legali, oggetto di contestazione erariale, è stata liquidata con mandati di pagamento nn. 164 e 165 del 18 febbraio 2019 e che, pertanto, l'azione erariale sarebbe tempestiva, vertendosi in una fattispecie di danno erariale indiretto.

4. La Procura regionale ha notificato al convenuto l'invito a dedurre il 27 dicembre 2023, senza che quest'ultimo abbia depositato deduzioni difensive e/o istanza di audizione personale.

5. Secondo la Procura regionale, il convenuto, quale Responsabile del Servizio tecnico del Comune di *Omissis*, ha violato gli obblighi di servizio previsti dalla legge e dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Locri n. 325/2017 del 23 agosto 2017, arrecando un ingiusto pregiudizio patrimoniale all'ente locale, consistente nell'indebito esborso della somma di euro 4.917,09 a titolo di interessi di mora e di spese legali in favore della società affidataria del servizio di igiene cittadina. In particolare, la condotta illecita del convenuto sarebbe stata realizzata con colpa grave in ragione della palese violazione dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, consistente nella colpevole omissione di tutti gli adempimenti necessari per assicurare il tempestivo pagamento di quanto dovuto all'impresa affidataria del servizio, giusta determinazione n. 168 del 3

luglio 2015. La condotta omissiva del convenuto sarebbe gravemente colposa perché quest'ultimo non avrebbe provveduto al pagamento nonostante la nota di contestazione e di sollecito prot. n. 4800 del 12 settembre 2017 del Segretario comunale e la nota prot. n. 1120 del 19 febbraio 2018, sempre a firma del Segretario comunale, di ulteriore sollecito del pagamento. La condotta omissiva del convenuto si sarebbe, quindi, ulteriormente sostanziata nel mancato impegno di spesa, nonostante la emissione delle fatture di pagamento da parte dell'impresa creditrice, e nella formulazione di un "discutibile" parere favorevole alla opposizione al decreto ingiuntivo n. 325/2017, inopinatamente recepito dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 29/2018. Il P.M. ha, inoltre, richiamato il verbale del procedimento disciplinare subito dal convenuto per i fatti oggetto di contestazione erariale e sottolineato che la condotta gravemente colposa del *Omissis omissis* deve essere valutata in modo più rigoroso, dovendosi applicare il canone della diligenza professionale richiesto dall'art. 1176, secondo comma, c.c., in ragione della natura dell'attività esercitata. Secondo il P.M., infine, sussiste il nesso di causalità, posto che la reiterata inerzia del convenuto sopra descritta ha prodotto l'indebito maggiore esborso da parte dell'ente locale a titolo di interessi moratori e spese legali, ove si consideri che il Responsabile comunale del settore finanziario aveva accertato la disponibilità nel bilancio comunale degli anni 2015 e 2016 della somma di euro 17.488,89, necessaria a pagare l'impresa affidataria del servizio di igiene cittadina, e che, pertanto, non sussisteva alcun ostacolo ai fini della liquidazione negli esercizi di riferimento delle somme richieste. Pertanto, poiché a fronte dell'originario credito di euro 17.488,89 il comune è stato chiamato a sostenere il maggiore esborso della

somma oggetto di contestazione, per interessi di mora e le spese legali, a causa della condotta illecita del convenuto, quest'ultimo deve essere condannato al pagamento dell'importo di euro 4.917,09, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge e fino al soddisfo.

6. Con decreto presidenziale n. 164/2024 del 6 giugno 2024, regolarmente notificato al convenuto insieme all'atto di citazione il 26 giugno 2024, mediante consegna a mani proprie, è stata fissata l'udienza del 14 gennaio 2025 per la discussione del giudizio. Il convenuto, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione di udienza, non si è costituito in giudizio.

7. Nell'udienza pubblica del 14 gennaio 2025, attesa la mancata costituzione in giudizio del sig. *Omissis Omissis*, nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione, lo stesso è stato dichiarato contumace. La Procura regionale ha insistito per l'integrale accoglimento delle domande formulate nell'atto di citazione in giudizio. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

8. Il convenuto, seppur regolarmente chiamato in giudizio, come risulta dalla rituale notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione di udienza, ai sensi dell'art. 138 c.p.c., non si è costituito. Da qui la dichiarazione di contumacia del sig. *Omissis Omissis* effettuata in udienza.

9. La pretesa risarcitoria azionata dalla Procura regionale è fondata. Risulta, infatti, *per tabulas* che il convenuto, in violazione degli obblighi derivanti dall'esercizio della funzione dirigenziale quale Responsabile del settore tecnico comunale, ai sensi degli artt. 49, 107, 109, 191 e 193 del d.lgs. n. 267/2000, ha colpevolmente omesso di impegnare le somme disponibili negli

esercizi finanziari 2015 e 2016, pari ad euro 17.488,89, e, quindi, di liquidarle, ordinarle e pagarle a tacitazione del credito vantato dall'impresa affidataria del servizio di igiene cittadina (cfr. sul punto nota prot. n. 000126 del 19 febbraio 2018 del Responsabile del settore economico-finanziario del Comune di Omissis, note prott. di diffida nn. 0004800 del 12 settembre 2017 e 0001120 del 19 febbraio 2018 del Segretario comunale, nota prot. n. 0005800 dell'11 ottobre 2018 di irrogazione della sanzione disciplinare nei confronti del convenuto, versate in atti), cagionando all'ente locale il danno indiretto derivante dal pagamento degli interessi moratori e delle spese legali in ragione della transazione stipulata con l'impresa creditrice. Come è noto, ai sensi dell'art. 191 del TUEL, *“Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5.”* e *“Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.”*. E', altresì, noto che, ai sensi dell'art. 194, primo comma, del TUEL *“Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o, con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; (...) e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai sommi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.”*. Inoltre, come

correttamente affermato dal P.M., secondo gli artt. 107 e 109 del TUEL, il dirigente o, nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, il responsabile dell'ufficio o del servizio interessato, cui sono state attribuite dal Sindaco le funzioni dirigenziali, sono tenuti alla adozione di tutti gli atti e di tutti i provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, tra i quali gli atti di gestione ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa. A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 49, terzo comma, del TUEL, il responsabile del servizio interessato deve dare il parere sugli atti di competenza della Giunta e del Consiglio che non siano meri atti di indirizzo e di tali pareri risponde in sede amministrativa e contabile. La condotta omissiva contestata al convenuto dall'attore appare in frontale contrasto con la disciplina sopra richiamata, relativa agli obblighi di servizio sussistenti in capo al signor *Omissis omissis* nella fattispecie in esame, e da tale gravissima omissione è certamente derivata la emissione del decreto ingiuntivo n. 325/2017 (versato in atti) per il pagamento, in favore dell'impresa "*Omissis* .", delle fatture nn. 5/129 del 31 dicembre 2015, di euro 6.500,00, 5/146 del 31 dicembre 2015, di euro 8.100,00, e 226/PA del 31 ottobre 2016, di euro 2.888,89, per il servizio di igiene cittadina espletato negli anni 2015 e 2016, maggiorato di interessi moratori e spese legali. Infatti, il convenuto avrebbe dovuto provvedere per tempo al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese dalla impresa creditrice, avendone la disponibilità, con il preventivo impegno della somma nel bilancio di riferimento e, quindi, con il successivo compimento degli ulteriori atti in cui si articola il procedimento di spesa. In ogni caso, avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente per il riconoscimento del debito fuori bilancio, senza ritardare illegittimamente

l'adempimento della prestazione che ha comportato l'esborso di ulteriori somme, a titolo di interessi moratori e spese legali, da parte dell'ente locale.

Risulta, inoltre, provato che la condotta omissiva del convenuto ha costretto il Consiglio comunale di *Omissis* a concludere una transazione con l'impresa creditrice, per la definizione della procedura esecutiva avviata a seguito della emissione del decreto ingiuntivo (atto di precetto notificato al comune il 9 luglio 2018 e atto di pignoramento presso terzi notificato presso il tesoriere comunale il 9 ottobre 2018), con il quale è stato intimato all'ente locale non solo il pagamento della sorte capitale ma anche degli interessi moratori e delle spese legali. In particolare, con la menzionata transazione, l'ente locale ha riconosciuto il debito fuori bilancio per la complessiva somma di euro 24.154,87 (euro 22.405,98 pari alla somma precettata, di cui euro 4.917,09, per interessi moratori e spese legali oggetto della presente contestazione erariale, ed euro 1.748,89, relativa all'IIVA recata dalle fatture oggetto del procedimento di ingiunzione). Al riguardo, risulta versata in atti la deliberazione n. 27 del 16 novembre 2018, proposta dal medesimo convenuto quale Responsabile del settore tecnico dell'ente locale (tardivamente e dopo un precedente parere reso alla Giunta, funzionale a contestare in maniera temeraria in sede giudiziale il credito azionato con il procedimento ingiuntivo), con la quale il comune ha approvato lo schema di atto transattivo di riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di euro 24.154,87 sopra descritto. Risulta, inoltre, che il pagamento degli interessi moratori e delle spese legali, oggetto di contestazione erariale, è stata liquidato con mandati di pagamento nn. 164 e 165 del 18 febbraio 2019 trasmessi alla Procura regionale dal Comune di *Omissis* con la nota prot. n. 0007763 del 24 ottobre

2023. Ad avviso del Collegio, risulta altresì, provata la colpa grave del convenuto, consistente nella colpevole inerzia rispetto ai doveri di servizio sopra specificati. La grave inosservanza dei doveri di ufficio risulta di particolare gravità in ragione delle diffide ad adempiere del Segretario comunale, rimaste inevase con motivazioni a dir poco singolari risultanti dalle dichiarazioni rese dal convenuto in sede disciplinare (cfr. verbale del procedimento disciplinare versato in atti ove si legge, tra l'altro, "*il dipendente non ha risposto per iscritto per via degli impegni di ufficio e in parte per dimenticanza (...)*") e dal parere reso da quest'ultimo alla Giunta comunale, al fine di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 325/2017, in ragione di non meglio precisati crediti da opporre in compensazione per l'utilizzo di mezzi comunali da parte dell'azienda creditrice, risalente al 2012. È di tutta evidenza la temerarietà di una siffatta proposta di opposizione al decreto ingiuntivo che aggrava ancora di più, sotto il profilo soggettivo, la inescusabile trascuratezza, la totale ignoranza delle regole che presiedono al regolare procedimento di scelta del contraente e di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa locale e la inescusabile violazione di chiari doveri di ufficio. Il sig. *Omissis* *Omissis* deve, pertanto, essere condannato al pagamento della complessiva somma di euro 4.917,09 a titolo di responsabilità amministrativa e contabile per l'aggravio di spesa posto indebitamente a carico del comune a titolo di interessi e spese legali, di cui al già ricordato atto transattivo, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del pagamento di tali somme fino al deposito della presente sentenza e agli interessi legali dal deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da

